

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Data: 23.11.2017

n. 71-31884/ 2017

(numero - protocollo / anno)

- OGGETTO:** *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con quantità trattata superiore a 10t/giorno”;*
- Comune:** **Settimo T.se, Via Brescia n. 16 (area ex CEAT/Pirelli);**
- Proponente:** **Massucco Costruzioni srl;**
- Procedura:** Art. 10 L.R. n. 40 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 11/9/2017 (prot. C. M. di Torino n. 106166), la Società Massucco Costruzioni s.r.l., sede legale Via Genova n. 122, Cuneo (Partita IVA: 0255 8160 046), ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”*, nel Comune di Settimo T.se, Via Brescia n. 16 (sito industriale *“ex CEAT – Pirelli”*), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;*
- in data 11/9/2017 (prot. C.M.To n. 106173) è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 *“D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianto mobile;
- il progetto, pubblicato sul sito Web della Città Metropolitana di Torino, è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. del 2/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto di cui trattasi;

– l’istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività, e con nota del 2/10/2017 (prot. C.M. di Torino n. 115303) si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all’art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell’opera si trova nel Comune di Settimo T.se, Via Brescia n. 16, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area industriale della ex “Società CEAT” (Cavi Elettrici e Affini Torino) e della “Pirelli spa”, adibito alla produzione di pneumatici;

- nel cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/manutenzione, nell’ambito della riqualificazione urbana relativa al citato cantiere, censito al Catasto Urbano al Foglio 8, particelle nn. 49 e 98, di circa 150.000 mq (ubicato nel margine sinistro dell’Autostrada Torino/Milano in direzione di Milano), di proprietà della Società Pirelli & C. spa - Milano.

Il P.R.G.C. Comunale identifica l’area come Mf22 – Aree di riordino per attività plurifunzionali complesse, con destinazione delle aree circostanti in gran parte agricola.

L’oggetto dei lavori riguarda la demolizione totale dei fabbricati esistenti (una superficie coperta di circa 41.000 mq, per una volumetria totale di circa 500.000 mc), la frantumazione dei materiali inerti demoliti e il successivo riutilizzo del materiale recuperato, al fine della riqualificazione ambientale e di sviluppo dell’area in corso di definizione da parte della proprietà.

L’area del cantiere destinata alle operazioni di recupero dei rifiuti occuperà circa 2.500 –3.000 mq.

Inoltre, è prevista la demolizione delle pareti in laterizio, dei pannelli prefabbricati, delle coperture a shed, delle strutture reticolari portanti in ferro, dei pilastri in C.A. e delle pavimentazioni interne ed esterne al corpo di fabbrica.

- le attività di recupero saranno effettuate con impianti mobili di frantumazione: “Extec”, modello C-12, telaio n. 9667, e “Mc Closkey”, modello J40V2, telaio n. 73383, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (dichiarati circa 23.000 mc.) classificati come rifiuti speciali (inerti) non pericolosi, sono costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento armato e da muratura di tamponamento, derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con i CER:

- **17.01.01 - cemento**
- **17.09.04 - rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.01**

- si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 52 giorni;

- il proponente dichiara che l’attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l’edilizia compatibili alle specifiche descritte nell’allegato C, della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria non sono pervenuti pareri da parte degli Enti coinvolti, elencati nella nota di cui in premessa;
- dall'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, è emerso quanto segue:
 - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità, reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione indicato nella relazione tecnica;
 - gli impianti mobili utilizzati per il recupero di rifiuti non pericolosi da utilizzare nella campagna di attività, sono stati autorizzati dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con la determinazione Dirigenziale n. 889 del 9/11/2010 e con la D.D. n. 684 del 2/3/2017;
 - i richiamati provvedimenti autorizzativi, e relativi Allegati, contengono una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare nella fase di esercizio;
 - negli elaborati prodotti sono riportate le modalità previste per la gestione dei cumuli (trattasi di circa 23.000 mc.) di rifiuti inerti, per i quali si prevede di eseguire almeno n. otto test sull'intero volume di materiale recuperato. Si dovrà fare riferimento, in ogni caso, agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i. nonché, in merito alle caratteristiche prestazionali, alla verifica di conformità di cui alla Circolare del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05.

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica, le prescrizioni poste nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta relativo alla singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle matrici ambientali potenzialmente perturbabili, rammentando inoltre che:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - i cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005, si intendono rifiuti, da gestire nei modi e termini del "deposito temporaneo";
 - le modalità di esecuzione dei campionamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI di settore;
 - i cumuli dei materiali da trattare e trattati dovranno essere posizionati preferibilmente in maniera tale da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - gli impianti di triturazione in oggetto dovranno essere posizionati in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito;
 - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia

delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;

- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 889, del 9/11/2010 e dalla D.D. n. 684 del 2/3/2017;
 - dovranno sempre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute dall'autorizzazione in deroga acustica, se necessaria, rilasciata dal Comune di Settimo T.se;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - **prima dell'inizio dei lavori in progetto**, la Società Massucco Costruzioni s.r.l. dovrà **accertarsi dell'assenza di eventuali materiali inerti e/o manufatti contenenti amianto** nei materiali inerti da trattare, nonché essere in regola, preliminarmente, con gli eventuali titoli autorizzativi edilizi ed ambientali necessari per la demolizione, trattamento e rimozione dei materiali inerti;
 - tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto del nulla osta da conseguire ai sensi della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998
- si possa **escludere** pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. - "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 16/06/2017 n. 104, d'Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- la Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
- la L. 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni" (così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114, di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90), la quale dispone che la C.M. subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dall' 1/1/2015;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanamente di Torino;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitanamente.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, **il progetto in oggetto**, di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”* nel Comune di **Settimo T.se**, Via Brescia n. 16 (sito industriale ex CEAT – Pirelli), presentato dalla Società **Massucco Costruzioni s.r.l.**, sede legale Via Genova, 122 – Cuneo (Partita IVA: 0255 8160 046), dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.

AVVERTE

Che eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del Dlgs 152/2006.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitanamente di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di **sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23.11.2017

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina

GA